

ACCESSO CIVICO

ai sensi del d.lgs. 33/2013

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo 33/2013, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Come si esercita

La richiesta di accesso civico - come prevista dalla nuova normativa - non è sottoposta ad alcuna limitazione e la legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata all'indirizzo PEC/FAX del Coordinamento Teatrale Trentino.

Il Coordinamento Teatrale Trentino, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto, sempreché la notizia rientri tra quelle oggetto di pubblicazione. Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risulta già pubblicato nel rispetto della normativa vigente, il Coordinamento Teatrale Trentino indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Requisiti:

Non sono richiesti requisiti e la richiesta non deve essere motivata.

Termini di conclusione del procedimento:

30 giorni

Termini di presentazione:

La richiesta si può presentare in qualsiasi momento dell'anno.

Documentazione:

La richiesta va presentata sul modulo appositamente predisposto nella sezione "*Amministrazione trasparente – Accesso civico*":

- tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: postacertificata@pec.trentinospettacoli.it
- tramite fax al n. 0461426455

Riferimenti normativi:

Art. 5 (Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33)

Accesso civico

- 1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
- 2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
- 3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
- 4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
- 5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
- 6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.